

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 489 del 20 aprile 2021

NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. Permesso di ricerca di acqua termale da denominare "ANNA" in Comune di Pastrengo (Vr). L.R. 40/1989. Deliberazione n. 5/CR del 2 febbraio 2021.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di autorizzazione mineraria per la ricerca di acqua termale tramite perforazione di un pozzo in comune di Pastrengo (VR) a favore della ditta NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La ditta NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C., con domanda in data 17/04/2019, pervenuta in Regione il 19/04/2019, acquisita al prot. n. 158919, ha chiesto ai sensi della L.R. 10/10/1989 n. 40 il rilascio di un permesso di ricerca di acqua minerale ad uso termale termale, da denominare "ANNA" in località Montesso di Pastrengo, ricadente sui mappali n. 27-28-31-33-34-100-313 del Foglio 1 del catasto del comune di Pastrengo (Vr) con superficie catastale complessiva pari a ettari 2.33.28 (ettari due, are trentatré, centiare ventotto), come individuata con linea gialla continua negli stralci planimetrici allegati al presente provvedimento (**Allegato A**).

Il proprietario delle suddette particelle ha stipulato un accordo privato con la ditta NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. per autorizzare quest'ultima a presentare domanda e occupare i terreni per eseguire la ricerca in oggetto.

Nello strumento urbanistico comunale l'area ricade in zona agricola E1, a vigneto, ad eccezione della particella identificata al numero 34 che figura quale ente urbano.

Per effettuare la ricerca la ditta prevede la perforazione di un pozzo, con profondità massima di circa 220 m dal piano campagna, per intercettare la falda con le presunte caratteristiche termali al fine di poter effettuare le analisi stagionali, necessarie per il riconoscimento delle risorse termale.

Una volta ottenuto il riconoscimento dell'acqua termale, la ditta intende utilizzarla a fini terapeutici nell'ambito di una struttura agrituristica ove poter valorizzare lo sfruttamento della risorsa termale.

Lo sfruttamento della risorsa, nel caso di trasformazione del permesso in concessione, è previsto mediante emungimento con portata massima di 5-10 l/sec, quantitativo ritenuto sostenibile per la falda termale da utilizzare.

Con il programma lavori la ditta ha presentato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione e ha quantificato una spesa per la realizzazione e messa in produzione del pozzo dell'ordine di € 60.000.

La Direzione regionale Commissioni Valutazioni, con decreto n. 496 del 06/11/2019, ha escluso con prescrizioni il progetto di ricerca dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico Regionale VIA espresso nella seduta del 24/07/2019. Con tale parere il Comitato ha preso atto inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. n.152/2006, che, in conformità alle disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017, il progetto di ricerca non necessita di Valutazione di incidenza ambientale (VIInA), di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997.

A norma dell'art. 26 della L.R. 40/1989, copia della domanda di permesso di ricerca è stata depositata in Comune di Pastrengo e pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio per raccogliere eventuali osservazioni od opposizioni. Nei termini stabiliti non sono state presentate osservazioni alla domanda.

La Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.), con parere in data 29/04/2020 - valutato l'intervento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico-amministrativi e anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere, ed altresì verificato che il permesso di ricerca ricade in zona ove lo strumento urbanistico vigente, nonché il P.T.R.C., non ne vietano l'intervento - ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di ricerca di acque minerali ad uso termale "ANNA", nei mappali sopra citati con prescrizioni e considerazioni che

recepiscono anche quelle già contenute nel parere di non assoggettamento alla V.I.A..

A norma dell'art.55 della L.R.40/89, con D.G.R. n. 5/CR del 02.02.2021 è stato richiesto il parere della competente seconda Commissione Consiliare, la quale, esaminato l'argomento nella seduta in data 18 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole al rilascio così come proposto dalla C.T.R.A.E.

Si provvede pertanto ad accordare il permesso di ricerca, come delimitato nell'**allegato A** al presente provvedimento, e secondo il disciplinare allegato sempre al presente provvedimento (**Allegato B**) nel quale sono riportate anche tutte le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. nel parere precedentemente citato (**Allegato C**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda in data 17/04/2019 pervenuta in Regione il 19/04/2019 prot. n. 158919 di rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominare "ANNA" in località Montesso di Pastrengo - in comune di Pastrengo (VR).

VISTO il R.D. n.1443/ 1927 e la L.R. 10.10.1989 n.40.

VISTO il D.lgs.152/2006 e s.m.i..

VISTO il D.lgs.117 del 30/05/2008.

VISTO il D.D.R. n. 496 del 06/11/2019 del Direttore di Direzione Commissioni Valutazioni di esclusione dalla procedura di V.I.A..

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il parere favorevole con prescrizioni e considerazioni, della C.T.R.A.E., espresso nella seduta del 29/04/2020.

VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012.

VISTA la D.G.R. n. 5/CR del 02.02.2021.

VISTO il parere favorevole della seconda Commissione Consiliare nella seduta del 18/02/2021.

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse.

VISTI gli atti d'ufficio.

delibera

1. di rilasciare, per quanto riportato nelle premesse, ai sensi della L.R. 10.10.1989 n. 40, alla ditta NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. (P.I. 03901360234), con sede a Verona in Vicolo Mazzini 3, il permesso di ricerca di acqua termale denominato "ANNA" in comune di Pastrengo (VR), subordinatamente al rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di permesso di ricerca allegato alla presente deliberazione (**Allegato B**) della quale costituisce parte integrante sulla base delle prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 29/04/2020 come da verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (**Allegato C**);
2. di stabilire e delimitare l'area entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca ricadente sui mappali n. 27-28-31-33-34-100-313 del Foglio 1 del catasto del comune di Pastrengo (VR) con superficie catastale complessiva pari a ettari 2.33.28 (ettari due, are trentatré, centiare ventotto), come individuata con linea gialla continua negli stralci planimetrici allegati al presente provvedimento (**Allegato A**) in disponibilità della ditta;
3. di stabilire che la durata del permesso di ricerca è di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/89;
4. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà versare, a norma dell'art. 9 della L.R. 40/1989 il diritto proporzionale annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o

- attraverso i propri organi delegati;
5. di approvare il programma dei lavori riguardante la ricerca di cui al progetto presentato unitamente alla domanda del permesso di ricerca;
 6. di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta, od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare di quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G del comune di Pastrengo (VR);
 7. di stabilire che l'esecuzione del progetto è sottoposta al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel Decreto n. 496 del 6/11/2019 del Direttore della Direzione Ambiente afferenti la procedura di assoggettabilità V.I.A.;
 8. di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 117/2008, il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione presentato a corredo della domanda dalla ditta ed acquisito agli atti d'ufficio;
 9. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 9.4.1959 n.128 ed al D.lgs. 624/96 ed in particolare di provvedere, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile alla struttura regionale competente;
 10. di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
 11. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;
 12. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo, UO Geologia dell'esecuzione del presente atto;
 13. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33;
 14. di stabilire che il presente rilascio del permesso di ricerca di acqua termale è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 15. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
 16. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.